



Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL
TURISMO

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTI inoltre gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Puglia, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;



VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Global Petroleum Limited in data 30.05.2014, e acquisita al protocollo DVA-2014-0017236 del 05.06.2014, relativa all'effettuazione di una indagine sismica 2D, ed eventualmente 3D, nell'area del permesso di ricerca di idrocarburi denominato "d 81 F.R-GP" ubicato nella zona antistante la costa pugliese;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 30.05.2014 su "*Corriere della Sera*" e "*La Gazzetta del Mezzogiorno*";

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di VIA del 30.05.2014, nonché le integrazioni fornite dalla Società proponente in data 13.01.2015 a seguito della richiesta di cui alla nota DVA-2014-37599 del 14.11.2014;

VISTO l'art. 6 comma 17 del DLgs 152/2006 e s.m.i. come ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 239 della legge n. 208 del 28.12.2015, che ha stabilito il divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine dalla costa e dalle aree marine protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge;

VISTA la nota n. 0003691 del 12.02.2016 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di specifica richiesta da parte della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, ha rappresentato che area dell'istanza del permesso di ricerca "d81 FR-NP" non interferisce con la fascia di 12 miglia ovvero con le aree interdette ai sensi della normativa sopra richiamata alle attività oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- il progetto non interferisce con le aree di interdizione così come individuate dall'art. 6, comma 2, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- in particolare, l'attività proposta non interesserà le aree a qualsiasi titolo protette da vincoli ambientali o archeologici; tutte le operazioni della campagna di acquisizione sismica verranno effettuate a notevole distanza dalla costa e da tali aree protette, sia costiere che marine;
- il proponente ha comunque considerato le aree SIC e ZPS localizzate nell'area vasta la più vicina delle quali è il SIC "IT9120009 Posidonieto San Vito – Barletta" localizzato a 33,8 miglia nautiche;



CONSIDERATO che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha valutato:

- che non vi sono impatti su habitat terrestri, costituiti da ambienti boschivi di entroterra, in quanto le azioni in progetto si svolgeranno in mare, a notevole distanza dalla costa e dagli habitat analizzati;
- l'habitat e le specie protette, descritte nella scheda dei SIC non si ritiene possano essere impattate dal progetto in esame nell'area di pertinenza del sito tutelato;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute numerose osservazioni che sono riportate nel parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 1784 del 15.05.2015. Le osservazioni e i pareri sfavorevoli sono stati, qualora pertinenti, contro dedotti e debitamente considerati nel parere e nella redazione del quadro prescrittivo;

PRESO ATTO che il progetto riguardante l'effettuazione di una indagine sismica 2D, ed eventualmente 3D, nell'area del permesso di ricerca di idrocarburi denominato "d 81 F.R-GP", è ricompreso tra le categorie di interventi di cui all'allegato II punto 7) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per i quali è prevista, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

PRESO ATTO che:

- il progetto, consiste nella registrazione di circa 235 km di linee sismiche 2D utilizzando la tecnica dell'air-gun e una eventuale indagine 3D, con la medesima tecnica, su un'area di circa 50 km²;
- il permesso di ricerca di idrocarburi denominato "d 81 F.R-GP" è localizzato nel bacino dell'Adriatico meridionale, all'interno dell'area marina "F" al largo delle coste pugliesi;
- il permesso ricopre una superficie di 749,9 km², il punto più a nord dista 69,9 miglia nautiche da Vieste, il punto più a sud 42,1 miglia nautiche da Brindisi, mentre il punto più vicino alla costa è il vertice sud occidentale dell'area che dista 34,5 miglia nautiche da Monopoli;
- la profondità del fondale va da un minimo di 1000 metri fino ad un massimo di 1140 metri in quella sud occidentale;
- la Società Global Petroleum Limited ha fatto istanza, nell'area, per quattro permessi di ricerca "d 80 F.R-GP", "d 81 F.R-GP", "d 82 F.R-GP", "d 83 F.R-GP", le cui aree sono contigue, ognuno di essi di superficie di poco inferiori ai 750 km². Non è stato possibile presentare un'unica istanza di conferimento in quanto la Legge del 9 gennaio



1991, n. 9 prevede che l'area del permesso di ricerca di idrocarburi debba essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non possa comunque superare l'estensione di 750 km² (Titolo II, art. 6, comma 2);
- al fine comunque di potere valutare anche gli impatti cumulativi la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha fatto specifica richiesta alla Società di approfondimenti in merito a tale aspetto;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS n. 1784 del 15.05.2015, costituito da n. 28 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo prot. 17384 del 23.07.2015, costituito da n. 9 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere sfavorevole di compatibilità ambientale espresso dalla Regione Puglia con Delibera n. 2234 del 27.10.2014, costituito da n. 20 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante; tale parere comprende anche il parere dell'ARPA Puglia prot. 9114 del 14.10.2014;

ACQUISITO il parere integrativo, espresso dalla Regione Puglia con Delibera n. 873 del 29.04.2015, costituito da n. 10 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con cui la regione conferma il parere sfavorevole precedentemente espresso Delibera n. 2234 del 27.10.2014, anche alla luce delle integrazioni trasmesse dal proponente in data 13.01.2015;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS n. 1836 del 17.07.2015, costituito da n. 5 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione, esaminata la Delibera della Regione Puglia n. 873 del 29.04.2015, rappresenta che nella stessa non si ravvisano elementi di novità rispetto a quanto già valutato con il precedente parere n. 1784 del 15.05.2015, che quindi viene interamente confermato;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS n. 1885 del 09.10.2015, costituito da n. 5 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione, a seguito di una richiesta di chiarimenti da parte della Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, precisa che il parere n. 1784 del 15.05.2015 è riferito all'



esecuzione di indagini a mare con la tecnica della sismica a riflessione sia 2D, sia 3D ove necessario;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, avendo acquisito tutti gli atti necessari, ha predisposto, e trasmesso in data 21.10.2015 al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'apposizione della firma, lo schema di decreto di compatibilità ambientale relativo al progetto di permesso di ricerca "d 81 F.R-GP";

VISTA la nota prot. 0021312/GAB del 29.10.2015 con cui l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ravvisando una difformità del quadro prescrittivo rispetto a quello uniformemente previsto in altri provvedimenti "di recente firmati dal Ministro e aventi ad oggetto il rilascio di permessi di ricerca di idrocarburi attraverso l'utilizzo della tecnica dell'air gun" ha restituito lo schema di provvedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al permesso di ricerca "d 81 F.R-GP" ed ha chiesto chiarimenti al riguardo;

VISTA la nota DVA-2015-0027382 del 02.11.2015 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di voler fornire le "delucidazioni e considerazioni del caso" in merito a quanto rappresentato nella summenzionata nota dell'Ufficio di Gabinetto;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS n. 2052 del 29.04.2016, costituito da n. 11 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione, a seguito delle osservazioni presentate dall'Ufficio di Gabinetto, ha indicato un nuovo quadro prescrittivo in sostituzione di quello del parere n. 1784 del 15.05.2015;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base di detta ricognizione non risultano da acquisire autorizzazioni di natura ambientale, è fatta comunque salva l'acquisizione, in fase di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali intese, concessioni, licenze, pareri, nulla



osta e assensi comunque denominati in materia ambientale la cui necessità di acquisizione dovesse subentrare nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;

- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione;

RITENUTO che, sulla base di quanto premesso, sussistono tutte le condizioni per dovere provvedere ai sensi degli articoli 10 e 26 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. all'emanazione del presente provvedimento;

DECRETA

la compatibilità ambientale di un progetto consistente nell'effettuazione di una indagine sismica 2D, ed eventualmente 3D, nell'area dell'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi denominato "d 81 F.R-GP" ubicato nella zona antistante la costa pugliese, presentato dalla Società Global Petroleum Limited con sede legale in Toowong Tower Level 5, 9 Sherwood Road, Toowong QLD 4066, Australia, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso lo Studio Legale Turco, Viale G.Rossini n. 9, 00198 Roma, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

Art. 1 Quadro Prescrittivo

Sez. A *Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.*

Prima dell'avvio del Programma di Ricerca idrocarburi:

- A.1) Concordare con ISPRA un dettagliato "cronoprogramma di effettuazione delle prospezioni" che contenga, per l'intera area (unitaria nel caso di permessi di ricerca situati in specchi di mare adiacenti):
- a) indicazioni di tempi, mezzi impiegati, cartografia delle rotte giornaliere e dei transetti;
 - b) indicazioni di tutte le aree interessate, anche oggetto di autorizzazione diversa dalla presente, che il Proponente intende esplorare con la stessa



- nave durante la stessa prospezione;
- c) indicazioni di periodi di fermo biologico della pesca marittima così come stabiliti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per le zone di mare interessate dall'attività oggetto del presente parere;
 - d) indicazioni sul periodo di svolgimento dell'indagine sismica da effettuarsi al di fuori dei periodi di deposizione delle uova, di riproduzione e di reclutamento delle principali specie ittiche di interesse commerciale – di massima nel periodo fine autunno/inverno;

Tale crono programma sarà articolato in modo da garantire che non vi sia la contemporanea esecuzione di indagini sismiche in ambiti geografici dove la distanza tra le navi trainanti, nel punto più vicino atteso, sia inferiore a 55 miglia nautiche (circa 100 km), nonché da garantire il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna.

Tale crono programma, così come concordato con ISPRA, sarà trasmesso per conoscenza al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle Capitanerie di porto interessate;

A.2) dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e attuato il progetto di monitoraggio acustico da sviluppare in riferimento al seguente protocollo procedurale:

- tutte le fasi di monitoraggio *ante-*, corso e *post-operam* dovranno servirsi di personale tecnico altamente specializzato, per ricoprire il ruolo di osservatore (Marine Mammal Observer - MMO) e di tecnico per il monitoraggio acustico passivo (Passive Acoustic Monitoring - PAM), in particolare per i relativi team leader, per i quali si richiede un'esperienza pluriennale nel campo e per i quali deve essere trasmesso il curriculum e la documentazione attestante le competenze nonché una spiccata familiarità con le specie di cetacei presenti nell'area di indagine. Per quanto concerne il PAM, il Proponente dovrà fornire al Ministero vigilante e a ISPRA una descrizione dettagliata del sistema e del suo funzionamento che consenta al tecnico di distinguere vocalizzazioni vicine da quelle provenienti da una zona sicuramente esterna all'area di sicurezza;
- tenuto conto che il monitoraggio *ante-operam* dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 60 giorni prima dell'inizio della crociera sismica, il progetto di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'ottemperanza almeno 120 gg prima dell'inizio del Survey e dovrà essere finalizzato a:



- a) modellare il segnale acustico in relazione alle batimetrie da indagare secondo la configurazione di array “meno impattante” (utilizzare la minima potenza necessaria);
 - b) definire un’area di sicurezza (zona di esclusione, EZ) di estensione variabile in funzione della batimetria e delle specie previste nell’area della crociera sismica mediante l’individuazione del valore soglia del rumore oltre il quale possono verificarsi disturbi comportamentali, ancor prima di danni fisiologici, ai mammiferi marini; tale zona dovrà essere definita grazie ai dati raccolti con l’utilizzo di sono-boe e con l’esecuzione di survey visivi e acustici precedenti (con idrofoni omnidirezionali o array) mirati sia alla caratterizzazione del clima acustico (rumore ambiente), sia al riconoscimento delle presenze e vocalizzazioni attese nell’habitat specifico dell’areale di crociera proposto;
 - c) determinare distribuzione, densità e uso dell’habitat delle popolazioni di mammiferi marini;
- il progetto di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere effettuato su tutto l’areale di crociera sismica proposto utilizzando strumenti fissi di rilevamento acustico (sonoboe di superficie o di fondo) spazati massimo 20 miglia nautiche e conducendo survey visivi e acustici con transetti con spaziatura non superiore a 10 miglia nautiche;
 - le sonoboe dovranno garantire la copertura delle frequenze utili al controllo delle specie protette (500 Hz-40kHz per gli odontoceti, 10 Hz-1kHz per i mysticeti) ed essere calibrate al fine di ottenere misure assolute dei livelli di rumore ambientale. Le unità autonome di registrazione acustica potranno essere collocate sul fondale o su boe di superficie, o boe di superficie con trasmissione a terra via radio per il controllo in tempo reale ed essere scelte in funzione delle caratteristiche dell’area e del fondale. La registrazione degli eventi acustici dovrà coprire le 24 h con un campionamento di almeno 6 h equamente distribuite nelle 24 h (ad esempio con 5 minuti di registrazione ogni 15 minuti). Per le specie “*deep divers*” come lo zifido e il capodoglio, in aree pelagiche dovranno essere previsti sensori sotto il termoclino;
 - al termine delle attività di monitoraggio *ante-operam* dovrà essere prodotto un report che sintetizzi le informazioni ottenute dalla ricerca bibliografica, dalla modellizzazione acustica, dalla definizione della zona di esclusione e dai dati sulla distribuzione, densità e uso dell’habitat delle popolazioni di mammiferi marini nell’areale di crociera sismica;



- il progetto di monitoraggio e mitigazione in corso d'opera dovrà essere eseguito per l'intero periodo della durata della crociera sismica e dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'ottemperanza almeno 120 prima dell'inizio del survey sismico;
- le operazioni di monitoraggio sull'area con postazioni fisse dovranno essere mantenute durante il periodo del survey;
- durante le attività di monitoraggio in corso d'opera dovrà essere prodotta una reportistica con cadenza settimanale che riporti le informazioni sui rilevamenti acustici e visivi dei mammiferi marini nell'areale di crociera sismica e le eventuali misure di mitigazione adottate;
- il progetto di monitoraggio post-operam dovrà essere eseguito per un periodo di almeno 60 giorni dopo il termine della crociera sismica e dovrà essere presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'ottemperanza al termine del survey sismico e dovrà essere finalizzato alla valutazione dell'impatto delle operazioni di *air-gun* sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini;
- il progetto di monitoraggio *post-operam* dovrà essere effettuato su tutto l'areale di crociera sismica proposto utilizzando strumenti fissi di rilevamento acustico (sonoboe di superficie o di fondo) spazati massimo 20 miglia nautiche ed conducendo survey visivi e acustici con transetti con spaziatura non superiore a 10 miglia nautiche;
- al termine delle attività di monitoraggio *post-operam* dovrà essere prodotto un report che sintetizzi le informazioni sulla distribuzione, densità e uso dell'habitat delle popolazioni di mammiferi marini nell'areale di crociera sismica come rilevati prima, durante e successivamente alla stessa;
- i dati risultanti dalle operazioni di monitoraggio e delle operazioni di mitigazione dovranno essere resi pubblici e depositati in una idonea banca dati gestita da ISPRA;

A.3) successivamente alla positiva ottemperanza delle precedenti prescrizioni, dovrà essere presentato in ottemperanza al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la sua approvazione, il nuovo tracciato delle linee sismiche che:

- a) tenga conto dei risultati del monitoraggio ante operam di cui alla precedente prescrizione;
- b) descriva la tempistica per il loro svolgimento;



- c) escluda operazioni di ricerca esterne all'area del permesso di ricerca / prospezione di cui trattasi;
- d) preveda una fascia di rispetto di 12 miglia nautiche dal perimetro esterno di tutte le Aree Marine e Costiere a qualsiasi titolo protette nonché, in relazione alla data di rilascio del titolo abilitativo, ai sensi del vigente art. 6 comma 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- e) escluda attività di prospezione laddove i fondali abbiano una profondità inferiore ai 50 metri;
- f) escluda attività di ricerca o prospezione all'interno delle Zone di Tutela Biologica e "aree nursery", laddove istituite e perimetrare, ed entro le 12 miglia dal loro confine;
- g) in relazione alle modalità operative di progettazione della campagna di acquisizione geofisica il Proponente deve suddividere l'area d'indagine secondo una griglia composta da maglie anche al fine di informare le diverse unità gestionali locali sulle aree che si renderanno via via disponibili per le attività di pesca e fornire alle Capitanerie di Porto, aventi competenza sulla zona oggetto di indagine, un calendario settimanale delle operazioni che verranno svolte e delle zone che saranno interessate dall'attività di indagine.

Prescrizioni riferite al nuovo tracciato delle linee sismiche

- A.4) prima dell'avvio del Programma di Ricerca il Proponente deve comunicare preventivamente a province e comuni le date di inizio e la durata delle indagini nel tratto di mare prospiciente i rispettivi territori;
- A.5) concordare con ISPRA una dettagliata relazione sulle misure di mitigazione previste, anche alla luce dei risultati del biomonitoraggio ante operam e delle precedenti prescrizioni, con specifico riferimento:
 - a) alle "Linee guida per la minimizzazione del rischio di danno e di disturbo ai mammiferi marini dalle indagini sismiche", sviluppate dal Joint Nature Conservation Committee (JNCC Guidelines for minimising the risk of injury and disturbance to marine mammals from seismic surveys, agosto 2010), e alle "Linee guida per la riduzione degli impatti del rumore antropogenico sui cetacei" (linee guida generali e linee guida per le ricerche sismiche e l'uso dell'air-gun) sviluppate da ACCOBAMS (ultima risoluzione vigente), optando sempre per l'approccio più cautelativo;
 - b) alle modalità operative da attuare per il continuo monitoraggio visivo



- avvalendosi di osservatori qualificati (Marine Mammals Observers – MMO) e monitoraggio acustico passivo con strumenti e personale altamente specializzato (PAM);
- c) allo svolgimento del biomonitoraggio in corso d'opera di cui alla precedente prescrizione;
 - d) alla pianificazione con ISPRA di almeno una visita ispettiva a bordo della nave sismica (il numero e la durata dei controlli, a discrezione di ISPRA, può variare in base alla durata dell'attività di prospezione) al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività, la messa in atto di tutte le misure di mitigazione secondo le procedure raccomandate e la verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni del presente parere;
 - e) precauzioni, misure e procedure di gestione delle attività che permettano di minimizzare il rischio di versamenti accidentali di oli, carburanti, sostanze tossiche ed inquinanti liquidi in generale, e al contempo dotarsi di tutte le procedure necessarie a far fronte ad eventuali incidenti, in conformità con le indicazioni fornite dalle Capitanerie di Porto;
 - f) produzione di rifiuti ed al loro smaltimento e conferimento con specifico riferimento alla normativa nazionale vigente ed alla normativa internazionale IMO- MARPOL.

L'effettiva adozione delle misure di cui alla presente prescrizione durante la fase di esecuzione delle attività di prospezione, dovrà essere accuratamente descritta in un rapporto controfirmato dagli esperti di cui alla medesima prescrizione (MMO, PAM e ISPRA) e costituirà parte integrante del rapporto di cui alla successiva prescrizione.

Durante la fase di esecuzione delle attività di ricerca di idrocarburi:

- A.6) Fatte salve tutte le misure di mitigazione di cui alle precedenti prescrizioni, adottare comunque le seguenti procedure:
- a) l'indagine dovrà essere svolta in base ai risultati della modellazione del segnale acustico (in relazione alle batimetrie da indagare) secondo la configurazione di array "meno impattante" ottimizzando l'intensità della sorgente in base alla profondità dell'area da indagare, utilizzando sempre la minima potenza della sorgente;
 - b) durante le fasi di attraversamento di aree sensibili quali le ZTB, mantenere sempre tutte le attrezzature disattivate;
 - c) conseguire gradualmente, ogni qual volta verrà accesa la sorgente di



- suono, il raggiungimento della intensità e frequenza operativa degli air-gun (soft start);
- d) sospendere immediatamente o non avviare le sorgenti di suono qualora venga segnalata (mediante osservazione visiva e/o monitoraggio acustico) la presenza di mammiferi nella zona di esclusione/zona di sicurezza;
 - e) utilizzare la minor potenza acustica necessaria, in considerazione dei fondali da indagare;
 - f) configurare gli array in modo tale da ridurre al minimo la propagazione orizzontale delle onde;
 - g) interrompere gli spari ad ogni fine linea, fatte salve eventuali esigenze di "full fold", ai fini della piena copertura dei dati sismici ai bordi dell'area in esame";
 - h) utilizzare, in aree di transito di specie da salvaguardare e qualora ne sia accertata la presenza, ed in particolare per il caso della *Caretta caretta*, i dispositivi "Turtle guards" da applicare alla struttura della boa di coda della nave sismica, al fine di evitare l'intrappolamento accidentale di tartarughe marine nelle apparecchiature di rilievo sismico;

Al termine del programma di ricerca idrocarburi:

- A.7) Compilare un rapporto (in lingua italiana), controfirmato dagli osservatori specializzati di cui alle precedenti prescrizioni, nel quale:
- a) dovranno essere riportati la data e la localizzazione precisa dell'indagine effettuata (ivi compresi i percorsi seguiti dalla nave), la tipologia e le specifiche degli air-gun, il numero e il tipo di imbarcazioni impegnate, la registrazione di tutte le occorrenze di utilizzo dell'air-gun, incluse la diminuzione dell'intensità (power-down), l'avvio graduale (soft-start) e la cessazione (shut-down) della sorgente acustica;
 - b) relativamente alle osservazioni dei mammiferi e chelonidi avvenute prima e durante la prospezione, dovranno essere indicate le modalità dell'avvistamento, le specie, il numero di individui, le coordinate, l'ora, le condizioni meteo climatiche e le considerazioni degli osservatori a bordo (MMO);
 - c) dovranno essere accuratamente descritte le eventuali informazioni relative a presenza e attraversamento (o assenza) di aree sensibili quali le ZTB e le relative modalità di spegnimento di attrezzature di sparo;



- d) dovranno essere accuratamente descritte le informazioni necessarie a consentire al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di verificare l'effettiva adozione delle misure descritte nelle prescrizioni;

Il suddetto rapporto dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA entro 30 giorni dal termine delle attività; il formato dei dati dovrà essere sia cartaceo che elettronico, quest'ultimo compatibile con le specifiche pubblicate sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Tutti gli oneri legati all'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente parere sono a completo carico del Proponente.

B) *Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

- B.1) la Società Global Petroleum Limited dovrà comunicare, con almeno 15 giorni di preavviso, la data di inizio delle attività di prospezione in mare alla Soprintendenza archeologia della Puglia e alla Direzione Generale Archeologia;
- B.2) si prescrive che se durante le attività di prospezione dovessero essere evidenziate sui fondali dalle strumentazioni di bordo eventuali presenze archeologiche o anche anomalie sospette, siano immediatamente sospese tutte le ricerche in atto e ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza archeologia della Puglia, la quale, se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione;
- B.3) la società Global Petroleum Limited, qualora dovesse realizzare ulteriori approfondimenti di indagine che prevedano un intervento diretto sul fondale, deve procedere ad una serie di indagini conoscitive preventive, effettuando accurate prospezioni idonee all'indagine archeologica, da concordarsi preventivamente con la competente Soprintendenza Archeologia anche sulla base dei dati già raccolti e al fine di determinare, oltre che la presenza, l'estensione e la natura di eventuali contesti archeologici;
- B.4) la Società Global Petroleum Limited, entro sei mesi dal termine delle attività di prospezione in mare, deve consegnare alle competenti Soprintendenze e alla Direzione Generale Belle arti e paesaggio una relazione con la quale si darà conto del recepimento di tutte le prescrizioni indicate dal numero B.1 al numero B.3;

Art. 2



Verifiche di Ottemperanza

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.

Prescrizione: A.1) A.5)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'avvio delle attività

Ente Vigilante: ISPRA

Enti coinvolti: Capitanerie di Porto interessate

Prescrizione: A.2)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'avvio delle attività

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti: ISPRA

Prescrizione: A.3)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'avvio delle attività

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti: Capitanerie di Porto competenti

Prescrizione: A.4)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – Prima dell'avvio delle attività

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti: Province e Comuni territorialmente interessati

Prescrizione: A.6)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – Fase di esecuzione delle attività

Ente Vigilante: ISPRA

Prescrizione: A.7)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Al termine del programma di ricerca

Ente Vigilante: ISPRA



Enti coinvolti: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Sez. B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Prescrizione: B.1)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: Direzione Generale Archeologia e Soprintendenza Archeologia della Puglia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B.2)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologia della Puglia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B.3)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA o POST OPERAM

Ente Vigilante: Direzione Generale Archeologia e Soprintendenza Archeologia della Puglia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione: B.4)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM

Ente Vigilante: Direzione Generale Belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Global Petroleum Limited, al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, all'ARPA Puglia, all'ISPRA, alla Regione Puglia, alla Provincia di Bari, alla Provincia di Brindisi, ai comuni di Giovinazzo, Bari, Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi, Molfetta, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Capitaneria di Porto Direzione Marittima di Bari, Capitaneria di Porto di Brindisi, alla Direzione Generale per la Protezione della natura e del mare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello Sviluppo economico.

Sarà cura delle Regioni Puglia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Global Petroleum Limited, provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 3



aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter , comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA. e VAS, del Ministero per dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Puglia sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

